

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**RICORSO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**EX ART. 116 c.p.a.**

per: **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.** (C.F. e P.I. 00167460302) con sede legale in Buttrio (UD) Via Nazionale n. 41, in persona del procuratore e legale rappresentante dott. Fabio Londero, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Roberto Paviotti (C.F. PVTRRT53E19L483I - fax 0432506303 - pec: roberto.paviotti@avvocatiudine.it) e Fabrizio Paviotti (C.F. PVTFRZ79C30F839D - fax 0432506303 - pec: fabrizio.paviotti@avvocatiudine.it) del Foro di Udine, elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 25 comma 1 bis c.p.a. al seguente indirizzo PEC: roberto.paviotti@avvocatiudine.it presso il quale si evidenzia di voler ricevere tutte le comunicazioni/notifiche del procedimento

- ricorrente -

contro: **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, (C.F.: 80014930327), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica on. Massimiliano Fedriga, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 1

- resistente -

e nei confronti di: **Visintini Mario** (C.F.: VSNMRA57L02H029Y), nato il 2/7/1957 a Premariacco e ivi residente in via Rialto n. 5.

- controinteressato -

volto all'annullamento della Nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Regione Autonoma FVG 'Classifica 5 – 7 – 4' n. 0008059/P del 12 dicembre 2023, con la quale

la richiesta avanzata della Danieli in data 13 novembre 2023 di accesso ai documenti accompagnatori della *“Petizione n. 2 ‘Petizione contro l’acciaiera’ presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione”* ed in particolare alle sottoscrizioni di essa, con relative autocertificazioni, è stata rigettata; all’accertamento del diritto della Danieli ad avere accesso a detti documenti amministrativi, all’emanazione nei confronti del Consiglio Regionale dell’ordine di consentirlo.

\*\*\*

### **Esposizione dei fatti**

Come ampiamente riferito dalla stampa, il procedimento amministrativo apertosi presso la Regione Autonoma FVG a seguito della manifestazione di interesse espressa dal gruppo ucraino Metinvest B.V., nelle vesti di committente, e dalla Danieli, nelle vesti di appaltatrice, a realizzare un’acciaiera nella Zona Industriale Aussa Corno [ZIAC] - che era parso procedere ‘con il vento in poppa’ dopo che la Giunta Regionale con le Delibere n. 764 del 27 maggio 2022 (**all. 1**) e n. 1005 dell’8 luglio 2022 (**all. 2**) aveva riconosciuto che la proposta rappresentava un investimento di *“carattere strategico per il tessuto economico produttivo regionale”* e che era di *“importanza primaria”* *“grazie alla rilevanza delle risorse economiche impiegate e allo sviluppo industriale, oltre che logistico portuale che ne deriverebbe, nonché tenuto conto della notevolissima ricaduta in termini di incremento occupazionale”* - si è, invece, concluso (nella sostanza, se non nella forma) negativamente a seguito del ‘revirement’ operato dalla medesima Giunta Regionale, la quale, con la Generalità di Giunta n. 1386 del 1° settembre 2023 (**all. 3**) ha assunto [la del tutto inaspettata] posizione di ritenere che la realizzazione dell’acciaiera nella Zona Industriale Aussa Corno avrebbe generato, secondo le parole dell’Assessore alle Attività Produttive, *“un impatto talmente rilevante da far prediligere altre tipologie di investimento, maggiormente compatibili e sostenibili con il territorio interessato”*, per cui ha deciso di non porre in essere quanto necessario per consentirne la realizzazione.

Nonostante che gli studi commissionati dalla Regione ed illustrati dagli esperti nella [appositamente convocata (**all. 4**)] riunione congiunta delle Commissioni Permanenti II e IV

tenutasi il 21 settembre 2023 abbiano escluso che la realizzazione dell'acciaieria in tale Zona Industriale [nella quale, peraltro, già vi sono altri 4 impianti siderurgici] avrebbe recato criticità, *in primis* dal punto di vista ambientale [ i) in tale riunione (**all. 5**) lo stesso Assessore ha evidenziato che *“la Danieli è un’azienda in grado di produrre impianti che rispettano i parametri stringenti imposti dalla normativa”*; ii) nel comunicato apparso lo stesso giorno su ‘Notizie della Giunta’ è stata riportata la dichiarazione (**all. 6**) dell’Assessore che *“dagli studi acquisiti sono emerse chiare rassicurazioni dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, i cui valori rimarrebbero entro i limiti di legge. Un dato comunque atteso, dato la competenza e la riconosciuta qualità del lavoro dell’azienda chiamata a realizzare l’impianto”*; iii) nell’intervista rilasciata il 22 settembre 2023 al Messaggero Veneto (**all. 7**) il Presidente della Giunta Regionale Fedriga ha escluso ‘problemi ambientali’, dando atto che al riguardo *“la serietà della Danieli è enorme”*], purtuttavia la posizione contraria all'acciaieria assunta dalla Giunta Regionale con detta Generalità n. 1386 (cfr. doc.3) è rimasta ferma e definitiva: del resto, nelle dichiarazioni rilasciate a La Verità già l’11 settembre 2023 (**all. 8**) il Presidente Fedriga aveva invitato la Danieli a cercarsi in Italia un altro sito in cui realizzare l’impianto. Nella sopra richiamata intervista riportata il 21 settembre 2023 su ‘Notizie delle Giunta’ (cfr. doc. 6) l’Assessore alle Attività Produttive ha dichiarato che sulla proposta di realizzare l'acciaieria *“sono stati prontamente coinvolti i territori interessati, le cui istanze e segnalazioni sono state attentamente considerate [enfasi nostra]”*.

A sua volta, nella sopra menzionata intervista rilasciata al Messaggero Veneto il 22 settembre 2023 (cfr. doc. 7) il Presidente Fedriga ha riconosciuto che la Giunta è stata indotta ad assumere la Generalità contraria alla realizzazione dell'acciaieria *“per la volontà di ascoltare i territori”*; questo per l’assunto che *“impianti di questo tipo, iniziative così importanti devono essere fatti in accordo con i Sindaci e i territori”*.

È, pertanto, conclamato che nel condurre la Giunta Regionale al suo ‘revirement’ e ad assumere la posizione contraria alla realizzazione dell'acciaieria nella ZIAC ha avuto peso rilevante la *“Petizione n. 2 Petizione contro l'acciaieria”* (**all. 9**) – presentata il 25 luglio 2023 (**all. 10**) al

Presidente del Consiglio Regionale dai rappresentanti del ‘Comitato No Acciaieria’ [da mesi attivo, insieme ad altri comitati, nell’opporsi all’acciaieria, definita ‘ecomostro siderurgico’ (cfr. articolo a firma Ivan Vadori pubblicato il 7 giugno 2023 **all. 11**)], sottoscritta da 21.974 cittadini della Regione [dei quali sembrerebbe che ben 9 mila l’abbiano firmata nei tre giorni fra il 21 e il 25 luglio (**all. 12**)] – qui sotto riportata:

I sottoscritti cittadini, richiamate le vigenti norme nazionali e comunitarie ed in particolare quelle di natura ambientale, si oppongono:

- a qualsiasi futura escavazione del canale navigabile oltre la quota esistente e all’ulteriore “manomissione/compromissione” della Laguna di Grado e Marano;
- alla trasformazione dell’area indicata come “Punta Sud” nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro e delle zone limitrofe, già destinate ad area verde;
- alla costruzione di una nuova acciaieria, di altri impianti industriali e/o infrastrutture che creerebbero un irreversibile danno ambientale.

Chi l’ha sottoscritta si è assunto la responsabilità di affermare che la Danieli costruisce acciaierie che creano un “irreversibile danno ambientale”.

Laddove gli studi acquisiti dalla Regione sull’impatto ambientale che avrebbe avuto l’acciaieria che la Danieli avrebbe realizzato per conto del gruppo Metinvest B.V. nella ZIAC hanno escluso la determinazione di qualsiasi danno ambientale – escluso, altresì, espressamente sia dall’Assessore che dal Presidente della Giunta – e laddove, soprattutto, la Danieli sta ricevendo commesse da tutto il mondo, da ultimo, *inter alia*, dal Canada, l’Austria, la Francia e il Belgio, paesi notoriamente ben attenti alle questioni ambientali, esattamente perché la sua avanzatissima tecnologia [tra gli impianti che rispondono alle esigenze di ottimizzazione energetica dei processi e di economia circolare si annoverano il DUE (Danieli Universal Endless) che, grazie all’accoppiamento tra i processi di colata continua e di laminazione, consente di risparmiare una significativa quota di energia, soprattutto nel forno a tunnel; il DDM (Danieli DigiMelter) provvisto di Q-One ed ECS (Endless Charging System), grazie al quale si ottiene un più efficiente utilizzo dell’energia elettrica; il nuovo WTP (Water Treatment Plant) che include il sistema Zero Liquid Discharge il quale riduce drasticamente la quantità di acqua necessaria al funzionamento degli impianti applicando il principio del recupero; il riciclo della scoria di EAF e LF ai fini di un suo utilizzo interno o esterno alle acciaierie] è

riuscita ad aumentare la produttività delle acciaierie, a fronte di un minor consumo di risorse energetiche e di materiali, evitando la determinazione di danni all'ambiente, si tratta di un'affermazione falsa e gravemente lesiva, con rimbalzi a livello mondiale, della sua reputazione.

Su di essa, evidentemente, la Danieli non può ... 'sorvolare'!

Il rifiuto della parte pubblica a far realizzare la nuova acciaieria nella Regione in cui la Danieli ha la sua sede e la sua base – come visto, spiegata con 'l'ascolto' del territorio e quindi conseguente alla presentazione di quella petizione - sta creando di riflesso ostacoli anche a farla realizzare in altre parti d'Italia, come a Piombino.

Come riferito dal Presidente della II Commissione Markus Maurmair nella sopra richiamata riunione delle due Commissioni congiunte del 21 settembre 2023 (cfr. doc 4), tale petizione il precedente 21 agosto era stata assegnata alla II Commissione.

Orbene - mentre le precedenti richieste di accesso agli atti che la Danieli, onde difendere le proprie ragioni e tutelare i propri interessi e la propria immagine e onorabilità, ha inoltrato alla Regione (**all. 13**) sono state accolte - è avvenuto che allo specifico punto 3 dell'istanza di accesso agli atti avanzata dalla Danieli il 16 ottobre 2023 (**all. 14**) sotto riportato:

*“Atteso che gli Organi di stampa hanno riferito che in data 25 luglio 2023 un Comitato ha consegnato al Presidente del Consiglio Regionale una petizione contro l'acciaieria sottoscritta da ventiquattromilacentosettantadue firme ed, altresì, che in più esternazioni il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente hanno motivato la decisione di non far effettuare l'investimento in considerazione delle contrarie prese di posizione da parte del 'territorio', formulo istanza di accesso al documento costituito da tale petizione”*

sono stati dati i seguenti:

→ che la Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo con la Nota Prot. n. 0678337/P/GEN del 9 ottobre 2023 (**all. 15**) – trasmessa alla Danieli, “a fini collaborativi”, la copia della ‘Petizione n. 2’ “scaricabile anche dal sito del Consiglio Regionale” – le ha

segnalato che l'istanza avrebbe dovuto essere rivolta agli uffici del Consiglio Regionale, in quanto *“amministrazione detentrica dei documenti richiesti”*;

→ che, avendo la Daniela, in ottemperanza al sopra richiamato invito del Direttore delle Attività Produttive, trasmesso in data 13 novembre 2023 (**all. 16**) al Segretario Generale del Consiglio Regionale la richiesta di consentire l'accesso *“ai documenti accompagnatori di tale petizione ed, in particolare, alle 21.974 sottoscrizioni di essa”*, detto Segretario con la nota Prot n. 'Classifica 5 – 7 – 4' n. 0008059/P del 12 dicembre 2023 (**all. 17**) ha respinto tale richiesta.

Questo con le testuali motivazioni:

- che *“i nomi dei sottoscrittori non sono indicati in quanto dati personali”*;
- che, siccome *“l'iter procedurale prevede che ... le petizioni vengano assegnate alla Commissione permanente e competente per materia, la quale a sua volta delibera con un'apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmettere alla Giunta Regionale, ovvero di archiviare la petizione medesima; è altresì previsto che la Commissione possa deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea predisponendo la relativa proposta” ... “la conclusione dell'iter delle petizioni presentata in Consiglio Regionale consiste in una risoluzione che, per il soggetto che la emette, per il contenuto e per le modalità di approvazione, non può certo annoverarsi tra i provvedimenti amministrativi”*.

Poiché la Daniela è dell'avviso che questo diniego all'accesso sia illegittimo, lo impugna davanti a codesto eccellentissimo TAR ex art. 116 c.p.a., chiedendone l'annullamento e richiedendo che, dichiarata la sussistenza del proprio diritto all'accesso diniegato, venga ordinato al Consiglio Regionale di consentirle l'acquisizione di copia delle sottoscrizioni di tale petizione e delle correlate loro autenticazioni.

Questo per i seguenti:

### **Motivi di diritto**

**I. Illegittimità del diniego impugnato per il vizio di eccesso di potere della manifesta illogicità, e, quindi, della carenza, della motivazione del provvedimento. Falsa applicazione della lettera d) del primo comma dell'art. 22 della L. 241/1990.**

Le sopra viste due motivazioni sulle quali il Segretario Generale del Consiglio Regionale ha fondato il diniego da lui espresso sono entrambe palesemente illogiche ed errate.

Nessun fondamento e conferenza ha, infatti, avuto il richiamare, come da lui fatto, l'iter procedurale delle petizioni che vengono presentate al Consiglio Regionale, enfatizzando che la conclusione di tale iter *“consiste in una risoluzione che ... non può certo annoverarsi tra i provvedimenti amministrativi”*.

Domandiamo: e con questo?

La Daniela non ha, infatti, chiesto di avere accesso ad un 'provvedimento amministrativo' [non emanato e non esistente], bensì ai 'documenti amministrativi' costituiti non solo dal testo di quella petizione [che la Direzione delle Attività Produttive le ha segnalato (cfr. doc. 15) essere stata pubblicata sul sito del Consiglio Regionale], ma anche, evidentemente, dalle sottoscrizioni di essa e dalle autenticazioni di queste ultime [come previsto dalla prassi regionale (**all. 18**), la cui prima necessariamente effettuata da parte di uno dei soggetti indicati dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000, le altre auto-certificate dai medesimi sottoscrittori della petizione relativamente ai loro dati di nascita, residenza e cittadinanza con la dichiarazione di consapevolezza *“delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e uso di atti falsi, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”*], senza le quali la petizione sarebbe stato un documento privo di qualsiasi effetto, inutilizzabile e, perciò, inesistente .

Si tratta di 'documenti amministrativi' senz'altro rientranti fra quelli definiti tali alla lettera d) del primo comma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, consistenti in *“atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione [nella fattispecie la Regione] e concernenti attività di pubblico interesse [quale certamente la realizzazione dell'acciaieria], indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Laddove la regola generale è quella che deve essere riconosciuto il diritto all'accesso ai documenti comunque detenuti da una Pubblica amministrazione e questo anche se non siano stati formati ed utilizzati dalla stessa, ed anche se non siano relativi ad un particolare procedimento, purché si riferiscano ad attività di pubblico interesse, nella fattispecie la Daniela ha chiesto il riconoscimento del suo diritto all'accesso a documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione [il Consiglio Regionale] costituiti dalle riferite 21.974 sottoscrizioni e dalle loro autocertificazioni i quali, seppur non formati dalla medesima PA, per certo:

- sono stati 'utilizzati' dalla Giunta Regionale nell'ambito del procedimento amministrativo avviato a seguito della manifestazione d'interesse della Metinvest B.V. e della Daniela a realizzare l'acciaieria nella zona industriale dell'Aussa Corno [come visto, sia l'Assessore che il Presidente della Giunta Regionale hanno riconosciuto di avere attentamente considerato le segnalazioni dei territori interessati; aggiungasi che nella discussione svoltasi nella sopra richiamata riunione del 21 settembre 2023 (cfr. doc. 5) il consigliere Honsell ebbe ad esprimere *"profonda insoddisfazione per la scelta irrituale di non audire i primi firmatari della petizione"*];
- si riferiscono ad attività di pubblico interesse quale, per i suoi impatti sullo sviluppo industriale e sull'occupazione, sarebbe stata la realizzazione dell'acciaieria.

La petizione - che è stata considerata rappresentativa del modo di vedere del 'territorio interessato' al punto che la Giunta Regionale si è fatta carico di essa, fino a rovesciare la propria posizione inizialmente favorevole alla realizzazione dell'acciaieria, proprio perché ha ricevuto significatività e forza dal fatto di risultare sottoscritta da ben 21.974 cittadini [quando i cittadini residenti nel Comune di Marano Lagunare, l'unico che, enfatizzando di essere vocato esclusivamente alla pesca e al turismo, ha assunto una delibera contraria all'acciaieria, sono 1.756] – insieme alle sue sottoscrizioni ed alle autocertificazioni di queste ultime, non sono, quindi, state 'atti privati', ma si sono configurati (cfr. TAR per la Lombardia Sent. n. 5716/2004) *"come un atto il quale, pur provenendo da soggetti privati, è utilizzato da un'amministrazione"*



*pubblica per la sua attività amministrativa e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione della disciplina di accesso agli atti amministrativi".*

Né può essere intravisto come ostacolo al riconoscimento del diritto all'accesso il fatto che sia dubbio che il procedimento amministrativo presso la Regione relativo alla manifestazione di interesse alla realizzazione dell'acciaieria si sia, dal punto di vista formale, concluso, perché l'ordinamento tutela in ogni fase l'interesse del ricorrente a conoscere una pubblica petizione contrastante con i propri interessi, e il nominativo dei suoi sottoscrittori, questo particolarmente quando essa, come nella fattispecie, vada a ledere la propria reputazione.

Palesamente illogico, errato e, quindi, nemmeno questo in grado di costituire motivazione idonea è stato, altresì, l'avere lo stesso Segretario Generale basato il diniego all'accesso ai documenti costituiti dalle 21.974 sottoscrizioni, e dalle correlate autenticazioni, sull'assunto che *"i nomi dei sottoscrittori non sono indicati in quanto dati personali"*.

Laddove, come noto:

- in materia di accesso civico e tutela dei dati personali l'art. 59 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) rimanda integralmente alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. (cosiddetta Legge sulla Trasparenza Amministrativa);
- il suo articolo 5-bis prevede che:

**2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:**  
**a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;**

nella fattispecie non sussistono questi requisiti necessari per rifiutare l'accesso a documenti amministrativi perché il fatto stesso di aver sottoscritto una pubblica petizione comporta la rinuncia a tenere protetti e riservati i propri dati personali [nome, cognome, data di nascita e residenza], nel momento in cui essi sono stati volontariamente resi noti tramite la sottoscrizione della petizione e l'autocertificazione dell'autenticità della firma e dei dati.

La Regione FVG, peraltro, non ha in alcun modo nemmeno indicato in cosa consisterebbe il pregiudizio posto a base del diniego.

Si rimarca che il Garante per la protezione dei dati personali (rif. Provvedimento “Accesso ai documenti - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - 9 giugno 1998”) ha statuito:

- che la tutela della privacy “*non si configura come un limite assoluto, specie in riferimento ad altri diritti o interessi aventi pari o superiore tutela e fatti propri dal legislatore*”, tra cui certamente il diritto di accedere ai documenti delle amministrazioni pubbliche;
- che le “*istanze, petizioni e proposte (come pure, in generale, tutti gli atti e i documenti con cui si concretizza la partecipazione della comunità all’attività dell’ente locale) devono essere ritenuti di per sé stessi pubblici, unitamente ai dati relativi ai promotori e sottoscrittori*” [enfasi nostra];
- che “*l’esistenza di una disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere invocata per negare l’accesso ai documenti*”

Altresì, laddove:

- dal combinato disposto del comma 7 dell’art. 24 della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell’art. 60 del T.U. privacy, è prevista una tutela rafforzata per l’accesso ai soli “*dati sensibili e giudiziari*”, che non risultano trattati nel caso di specie;
- il comma 1 dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 stabilisce che “*è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*”,

non si vede come possano essere considerati dati personali ‘sensibili’, e per questo da tenere riservati e nascosti, i nomi dei sottoscrittori di una pubblica petizione, della quale costoro hanno assunto la pubblica responsabilità.

Infatti, lo stesso sopra citato articolo 9 del Regolamento UE al suo secondo comma prevede che la sopra riportata disposizione del comma 1

*“non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:*

*... e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato”* [enfasi nostra].

Ribadiamo, quindi, che nessun dubbio ci pare possa sorgere sul fatto che, se un cittadino decide di sottoscrivere – e contestualmente di autocertificare ex D.P.R. 445/2000 l'autenticità della propria sottoscrizione e dei dati relativi alle proprie cittadinanza, nascita e residenza – non un semplice esposto, bensì una pubblica petizione da consegnarsi alla Pubblica Amministrazione affinché anche la propria sottoscrizione la sostenga, con il fine di far sì che la Pubblica Amministrazione tenga conto di essa, con questo egli ha reso *“manifestamente pubblici”* i propri dati personali.

Del resto, la conseguenza paradossale del tenere occultati i nomi dei sottoscrittori di una pubblica petizione consegnata ad una Pubblica Amministrazione equivarrebbe a renderla nient'altro che uno scritto anonimo, per definizione privo di qualsiasi valenza e della possibilità di essere utilizzato.

Se una persona non vuole rendere pubblici i propri dati personali non sottoscrive una pubblica petizione: la sottoscrizione di essa, necessariamente accompagnata dall'autocertificazione dei dati del sottoscrittore, equivale a rinunciare 'a monte' alla riservatezza su di essi.

Del resto, non si vede come dati personali resi pubblici vuoi nei confronti degli incaricati della raccolta delle sottoscrizioni sulla petizione, vuoi nei confronti dei funzionari della Pubblica Amministrazione chiamati ad assolvere l'incarico di verificare se le sottoscrizioni sulla petizione sono state tutte regolarmente autocertificate, potrebbero poi ri-diventare riservati e venir tenuti nascosti al soggetto contro i cui interessi la pubblica petizione è rivolta.

Con il ch   è superato *ex se* il problema del bilanciamento e contemperamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela della riservatezza sui dati dei sottoscrittori, nella fattispecie da essi stessi rinunciata.

Il diniego opposto dal Segretario Generale va, quindi, annullato in quanto illegittimo perché viziato in primo luogo da eccesso di potere per manifesta illogicità e, quindi, per carenza, della motivazione.

**II. Illegittimità del diniego impugnato per violazione del comma 7 dell'art. 24 della L. n. 241/1990. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta.**

Sopra vista la palese illogicità delle due (sole) motivazioni poste dal Segretario Generale alla base del diniego da lui espresso e, quindi, la carenza della necessaria motivazione del medesimo diniego – vizio già in sé idoneo a doverne comportare l'annullamento – si aggiunge che il diniego stesso è andato a violare la norma del comma 7 dell'art. 24 della L. 241/1990 – al cui art. 1 è enunciato, fra gli altri, il principio generale della trasparenza dell'attività amministrativa – per la quale *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici”*.

Nella fattispecie, infatti, sussistevano e sussistono pienamente i presupposti per l'applicazione di tale disposizione.

Laddove la sopra citata norma *“garantisce la visione degli atti utilizzati per l'Attività amministrativa la cui conoscenza sia necessaria al richiedente non solo per ‘difendere’, ma anche per ‘curare’ i propri interessi giuridici”*, conseguendone che *“l'accesso è esercitabile non solo ove un procedimento giudiziario ... sia già in atto e quindi il richiedente abbia esigenza di ‘difendersi’, ma, generalmente, in ogni caso in cui questi abbia esigenza di provvedere alla tutela dei (‘curare i’) propri interessi giuridici per impedirne un'incisione, sebbene si trovi in relazione anche solo mediata od indiretta con gli effetti degli atti di cui è chiesta l'ostensione”* (Cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza n. 5716/2004), la sussistenza, da un lato, dell'interesse all'accesso, d'altro lato, del nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso richiesto dalla Daniela alle sottoscrizioni e alle autocertificazioni di quella pubblica petizione e la cura e la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici sta nel fatto [e viene motivata con il fatto] che essa, solo una volta che le sarà stato consentito l'accesso agli atti amministrativi costituiti da quelle sottoscrizioni alla petizione ed alle autocertificazioni di essi, sarà posta in grado, dopo averne verificato la regolarità, di assumere le iniziative giudiziarie volte a difendere la propria immagine

commerciale e la propria onorabilità, come visto gravemente lesa dall'accusa, rivolta dai sottoscrittori della pubblica petizione, di costruire acciaierie cagionatrici di *“irreversibile danno ambientale”*.

È questa la situazione finale che la Danieli intende curare.

Questo proponendo contro i sottoscrittori della petizione, alternativamente, querela per diffamazione, ovvero azione civile per il risarcimento del danno da lesione della propria immagine e reputazione commerciale.

Per poter assumere queste iniziative, la Danieli deve poter vedersi consentito l'accesso agli atti richiesti onde individuare chi sono stati i sottoscrittori della petizione ed agire nei loro confronti.

Da aggiungersi (cfr. Ad. Plen. n. 4/2021) che se è pacifico che *“l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richieste e la situazione finale controversa”*, è parimenti pacifico che *“la Pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso”*.

Quanto al bilanciamento fra interesse all'accesso difensivo della ricorrente Danieli e la tutela della riservatezza dei controinteressati sottoscrittori della pubblica petizione si è già visto che, nella fattispecie, si è in presenza del caso di esenzione al divieto di trattare dati personali di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 9 del sopra richiamato Regolamento UE.

Infatti, come detto, coloro che hanno sottoscritto quella pubblica petizione ed hanno autocertificato le proprie firme, con ciò stesso hanno reso manifestamente pubblici i loro dati personali, rinunciando alla riservatezza su di essi [comunque non riguardanti la loro vita privata, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche e

l'appartenenza sindacale, ovvero interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali o commerciali].

\*\*\*

Il ricorso viene notificato al signor Mario Visintini nella sua veste di controinteressato quale, per certo, sottoscrittore della petizione pubblica lesiva della reputazione della Danieli.

Per il caso in cui [come nella fattispecie esaminata dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 6468/2023] codesto eccellentissimo TAR – essendo l'azione rivolta a conoscere atti, quali i nominativi dei sottoscrittori della petizione, potenzialmente riferibili ad una pluralità indistinta di terzi che attualmente non è conosciuta né è altrimenti conoscibile se non all'esito del processo stesso – ravvedesse la necessità di rendere noto il ricorso ai [riferiti] 21.974 sottoscrittori della petizione pubblica aventi interesse a contraddire e, quindi, di disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la modifica per pubblici proclami, con le modalità che verrebbero precisate, la Danieli fin d'ora manifesta la propria disponibilità a tale adempimento.

### **Conclusioni**

Per quanto sopra esposto, la Danieli conclude affinché codesto eccellentissimo TAR voglia:

- accertare e dichiarare il suo diritto – affinché possa curare i propri interessi giuridici nella promuovenda causa civile risarcitoria o nel procedimento penale – ad avere integrale accesso ai documenti amministrativi costituiti dalle 21.974 sottoscrizioni, con relative autocertificazioni, della petizione pubblica presentata in Consiglio Regionale il 25 luglio 2023;
- annullare, in quanto illegittimo, l'impugnato diniego a detto accesso espresso dal Segretario Generale del Consiglio Regionale con la sopra richiamata nota del 12 dicembre 2023 (cfr. doc. 17);
- ordinare al Consiglio Regionale di consentirlo entro un fissando brevissimo termine.

Con la rifusione delle spese di giudizio in caso di resistenza.

Avanza istanza di essere sentito nell'udienza in Camera di Consiglio.

Si producono i sopra citati documenti:

1. Delibera Giunta Regionale n. 764 del 27 maggio 2022;
2. Delibera Giunta Regionale n. 1005 dell'8 luglio 2022;
3. Generalità di Giunta n. 1386 del 1° settembre 2023;
4. Avviso di convocazione della riunione congiunta delle Commissioni Permanenti II e IV del 21 settembre 2023;
5. Verbale di detta riunione;
6. Comunicato comparso su 'Notizie della Giunta' il 21 settembre 2023;
7. Intervista del Presidente Fedriga al Messaggero Veneto del 22 settembre 2023;
8. Intervista del Presidente Fedriga a La Verità dell'11 settembre 2023;
9. Petizione n. 2 "*Petizione contro l'acciaieria*";
10. Articolo comparso su 'Udine Today' il 25 luglio 2023;
11. Articolo a firma Ivan Vadori pubblicato il 7 giugno 2023;
12. Articolo comparso su il Messaggero Veneto il 21 luglio 2023;
13. Istanze di accesso agli atti del 13 settembre 2023, del 14 settembre 2023, del 15 settembre 2023, del 19 settembre 2023, del 19 settembre 2023;
14. Istanza di accesso agli atti della Danieli del 16 ottobre 2023;
15. Nota della Direzione Centrale alle Attività Produttive del 9 novembre 2023;
16. Istanza di accesso agli atti al Consiglio Regionale del 13 novembre 2023;
17. Nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale di rigetto della sopra richiamata istanza di accesso agli atti;
18. Documento "*Domande Frequenti*" sulle modalità di presentazione di una petizione, scaricato dal sito del Consiglio Regionale.

Con la massima osservanza.

Udine, 27 dicembre 2023.

avv. Fabrizio Paviotti

avv. Roberto Paviotti

### **Dichiarazione di valore**

Trattandosi di ricorso in materia di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di € 300,00.

Udine, 27 dicembre 2023.

avv. Fabrizio Paviotti

avv. Roberto Paviotti